

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

CREDITO D'IMPOSTA SULLE COMMISSIONI DEI PAGAMENTI ELETTRONICI

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)



L'art. 22, comma 6, del DL 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale 24/12/2019 n. 301, ha istituito un credito d'imposta sulle commissioni per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronici. Con la pubblicazione del Provvedimento prot. N. 181301 del 29 aprile 2020, l'Agenzia delle Entrate ha definito i termini, le modalità e il contenuto delle comunicazioni da trasmettere telematicamente dagli operatori dei sistemi di pagamento elettronici tracciabili.

SOGGETTI INTERESSATI

I soggetti interessati sono tutti gli esercenti attività d'impresa, arte o professioni. Il credito è riconosciuto a condizione che gli esercenti, nel corso dell'anno d'imposta precedente a quello di riferimento, abbiano conseguito ricavi e compensi per un importo non superiore a 400.000 euro.

AMMONTARE DEL CREDITO

Il credito d'imposta è pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 7, comma 6, del DPR 29 settembre 1973, n. 605, nonché per le transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Ai fini dell'agevolazione, rilevano le commissioni addebitate agli esercenti in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali a partire dal 1° luglio 2020, data a partire dalla quale saranno ufficialmente in vigore le sanzioni per i commercianti, professionisti ed artigiani che rifiuteranno di accettare pagamenti con moneta elettronica.

COMUNICAZIONE A CARICO DEGLI OPERATORI DEI SISTEMI DI PAGAMENTO ELETTRONICI TRACCIABILI

Sono obbligati alla comunicazione di cui all'art. 22, comma 5 del DL n. 124 del 2019, i prestatori di servizi di pagamento autorizzati che svolgono la propria attività nel territorio nazionale e che, mediante un contratto di convenzionamento, consentono l'accettazione dei pagamenti elettronici effettuati in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti dei consumatori finali, anche prevedendo la messa a disposizione degli esercenti di sistemi atti a consentire tale accettazione.

Le informazioni contenute nella comunicazione di cui sopra, da trasmettere entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento, includono:

- Il codice fiscale dell'esercente;
- Il mese e l'anno di addebito;
- Il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
- Il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento;
- L'importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali;
- L'ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

70032 BITONTO (BA) – Via Piave, 47 – Tel. 080/3713314 - Fax: 080/3713314

E.mail: info@studiosaracino.it - P.E.C.: info@pec.studiosaracino.it - <http://www.studiosaracino.it>

Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari n. 1802 del 28.01.1997 – C.F.: SRC VTI 67H26 A893M – P.I.: 04971680725

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Inoltre con provvedimento prot. N. 0518286/20 del 21/04/2020, la Banca d'Italia ha definito le modalità e i criteri con cui i prestatori di servizio di pagamento, che hanno stipulato un contratto di convenzionamento con gli esercenti, devono trasmettere agli stessi, mensilmente e per via telematica, l'elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte.

UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA DA PARTE DELL'ESERCENTE

Il credito d'imposta, calcolato alla luce dei dati trasmessi dai prestatori dei servizi di pagamento, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa. A tal fine, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione b. 48/E del 31 agosto 2020, ha istituito il seguente codice tributo:

- **"6916"** denominato "Credito d'imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124").

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "erario", nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati".

I campi "mese di riferimento" e "anno di riferimento" sono valorizzati con il mese e l'anno in cui è stata addebitata la commissione che dà diritto al credito d'imposta.

Si ricorda, da ultimo, che il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Bitonto, 01 ottobre 2020

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it